

Assicurazione Danni All Risks



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: UNIPOLSAI ALL RISKS - RISCHI ORDINARI

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

ALL RISKS – DANNI MATERIALI

Terremoto	Danni materiali verificatisi in occasione di Terremoto. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".
Alluvione e inondazione	Danni materiali verificatisi in occasione di Alluvione e inondazione. In caso di Inondazione/alluvione verificatesi nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, le stesse sono attribuite ad un medesimo episodio e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro".
Merci in refrigerazione	Danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di: - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero; conseguenti: - ad eventi non esclusi alle Esclusioni; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi alle Esclusioni delle Condizioni di assicurazione. Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso ad UnipolSai con telegramma

	<p>urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.</p> <p>La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.</p>
Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)	<p>Danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione assicurate a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; - fuoriuscita del fluido frigorifero; <p>conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ad eventi non esclusi alle Esclusioni; - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, purché tali guasti o rotture siano causati da eventi non esclusi alle Esclusioni delle Condizioni di assicurazione. <p>Se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso ad UnipolSai con telegramma urgente o col mezzo più rapido e sicuro disponibile ed a fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.</p> <p>La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.</p>
Indennità aggiuntiva a percentuale (con dimostrazione del danno)	<p>In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, UnipolSai si obbliga a rimborsare, a parziale deroga delle Esclusioni "perdite di mercato o danni indiretti" delle Condizioni di assicurazione, le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; • il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale; • le lavorazioni presso terzi; • la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; • gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.
Ricorso terzi	<p>UnipolSai si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.</p> <p>L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso. Ai soli fini della garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.</p>
Rischio locativo	<p>UnipolSai, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in Polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo. Qualora la Somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali calcolato a termini del Valore delle cose assicurate e determinazione del danno delle Condizioni di assicurazione, troverà applicazione il disposto dell'Assicurazione parziale delle Condizioni stesse.</p>
Onorari periti	<p>UnipolSai si obbliga, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, a rimborsare le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato ai sensi e per gli effetti delle Controversie e procedura per l'accertamento del danno e del Mandato dei Periti delle Condizioni di Assicurazione, e ciò fino alla concorrenza del 3% dell'importo liquidato a termini di Polizza con il massimo della Somma assicurata alla specifica partita.</p> <p>Questo rimborso non potrà eccedere per ogni Sinistro la predetta somma, né in ogni caso, le somme effettivamente pagate al Perito, di cui l'Assicurato è tenuto a dare dimostrazione esauriente.</p>
DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE	
DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE	<p>UnipolSai indennizza, a parziale deroga delle Esclusioni "perdite di mercato o danni indiretti" delle Condizioni di assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita; • le Spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, a seguito di danno materiale indennizzabile a termini di Polizza salvo quanto di seguito escluso.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

ALL RISKS – DANNI MATERIALI

Sono esclusi i danni:

- montaggio o smontaggio di Macchinari o costruzioni o demolizioni di Fabbricati;
 - deterioramenti, logorio, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, autocombustione, infiltrazione, evaporazione;
 - guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario e delle attrezzature salvo che siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; risultano però compresi i danni materiali derivanti da dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche e serbatoi;
 - inquinamento o contaminazione ambientale;
 - sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tale sospensione o interruzione sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse;
 - errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle Merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto;
 - fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
 - eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- nel caso in cui, in conseguenza dei predetti eventi, derivi un altro Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Polizza, UnipolSai indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;
- dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei Fabbricati e Macchinari;
 - perdite di mercato o danni indiretti, quali interruzione di attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - difetti noti al Contraente o all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della Polizza.

Sono altresì esclusi i danni:

- di natura estetica non connessi a danni indennizzabili;
- derivanti da perdita, alterazione, o distruzione di dati, programmi codificati o software e/o mancata disponibilità dei dati o malfunzionamento di hardware, software e circuiti integrati, se causati da Cyber Crime.

Relativamente a grandine, vento e quanto da esso trasportato, s'intendono esclusi i danni a:

- gru (ad eccezione di carriponte), antenne, ciminiera e camini, cavi aerei, insegne;
- macchinari e merci posti all'aperto, ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- cose poste sottotetto a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro).

La garanzia è operante quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

I danni di bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, UnipolSai non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, UnipolSai non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Inoltre, limitatamente ai danni causati da Atti di Terrorismo, s'intendono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Relativamente alle "Cose Particolari" la garanzia è prestata senza l'applicazione dell'Assicurazione Parziale. UnipolSai indennizzerà il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse. Sono escluse le cose non più utilizzate nel ciclo produttivo e pertanto considerate con vita economica residua nulla (materiali in disuso), salvo che siano di proprietà di terzi o in conto deposito. L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal Sinistro. Sono comprese le spese per il rifacimento o il riacquisto di programmi d'utente e/o programmi standard in licenza d'uso distrutti o danneggiati dal Sinistro nonchè le spese per la ricostruzione dei dati.

Relativamente ai danni materiali causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, oppure causati da Allagamento, UnipolSai non indennizzerà i danni causati:

alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;

– alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets o scaffalature;

– alle cose mobili all'aperto.

Relativamente ai danni materiali causati da Sovraccarico neve UnipolSai non indennizzerà i danni causati:

– ai Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei Fabbricati stessi e al loro contenuto;

– ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto;

– ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica ed al loro contenuto;

– a lucernari, vetrate e serramenti in genere, pannelli solari e consimili installazioni esterne, salvo che il loro danneggiamento sia causato dal crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve.

Relativamente ai danni materiali causati da gelo UnipolSai indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere. Non verranno indennizzati i sinistri avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

Relativamente ai danni materiali derivanti dalla dispersione di liquidi per guasto o rottura accidentale di vasche o serbatoi, sono esclusi:

– i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;

– i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;

– le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai Valori, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione di quanto disposto dall'Assicurazione parziale delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Relativamente ai danni di Fenomeno elettrico, la garanzia è operante per Macchinari collaudati e pronti per l'uso a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Sono esclusi i danni:

-dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

-causati da usura o da carenze di manutenzione;

-di guasti o rotture meccanici e/o anormale od improprio funzionamento del Macchinario conseguente a fenomeno elettrico.

Limitatamente a:

• Apparecchiature elettroniche;

• schede e sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi;

• impianti elettrici al servizio esclusivo di macchinari;

- sono altresì esclusi i danni la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;

- la garanzia è operante in presenza di limitatori di sovratensioni a norme CEI. In caso contrario verrà applicato uno scoperto del 30% col minimo del doppio della franchigia prevista nel prospetto riepilogativo, così anche nel caso in cui tali limitatori non venissero danneggiati dal Sinistro.

DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE

UnipolSai non risponde delle perdite e delle spese:

- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

• dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;

• mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi sufficienti per la ripresa dell'attività;

• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

- conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini di Polizza:

• di cui alle Sezioni Aggiuntive Guasti macchine, Furto e Rapina, anche se operanti in Polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UnipolSai secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 Codice civile;


- darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure ad UnipolSai, mediante comunicazione telegrafica, fax o e-mail, entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice civile;

- fare, quando si ipotizzi un reato doloso e nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa ad UnipolSai;

- conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da UnipolSai o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.</p> <p>In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione di UnipolSai la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci, e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.</p> <p>L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.</p> <p>Le Parti potranno richiedere, in caso di Sinistro, l’attivazione del servizio di Pronta Ripresa così come indicato al relativo capitolo.</p> <p><u>OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO DELLA SEZIONE DANNI INDIRETTI A MARGINE DI CONTRIBUZIONE</u></p> <p>Fermi gli obblighi delle Condizioni di assicurazione, in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente; - fornire a proprie spese ad UnipolSai o all’intermediario al quale è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla fine del Periodo di Indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività; - per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione di UnipolSai tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. <p>Assistenza diretta/in convenzione: PRONTA RIPRESA: UnipolSai in caso di Sinistro indennizzabile relativamente alla Sezione Danni materiali (All Risks) per il quale l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 5.000,00, può proporre al Contraente e/o Assicurato di avvalersi dell’intervento di tecnici specializzati nell’attività di assistenza post-sinistro volti a limitare o evitare l’aggravamento del danno.</p> <p>Ricorrendo ad operazioni tempestive di pronto intervento e attività di “salvataggio”, ovvero servizi volti a limitare o evitare l’aggravamento del danno, minimizzando i costi del rimpiazzo e delle ricostruzioni.</p> <p>In caso di danni causati da incendio, esplosione, scoppio, alluvione e inondazione, grandine, eventi naturali, terremoto, bagnamenti ed altri eventi garantiti nella Sezione Danni materiali (All Risks) di Polizza, sulle partite Fabbricato e Contenuto, nonché sviluppo di fumi, gas, vapori e/o dispersione di fluidi, anche con conseguenti fenomeni di corrosione, inquinamento o contaminazione delle cose assicurate. Il servizio di Pronta Ripresa garantisce il sopralluogo con i propri specialisti entro 8 ore dalla chiamata (salvo comprovata impossibilità materiale o rallentamenti per cause di forza maggiore, provvedimenti o modifiche imposte dalle Autorità competenti) per valutare la situazione e predisporre il salvataggio nonché l’eventuale piano di intervento atto a preservare e a bonificare il fabbricato, le merci e i macchinari da danni ulteriori.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione dei Sinistri è stata affidata alla società: PER S.p.A. con sede legale in Via G. di Vittorio 61 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) – partita IVA 05705980968, comunicando i propri riferimenti, il nr. di polizza e la tipologia di evento dannoso, contattando il Numero Verde 800.322270 attivo H24 (per chiamate dall’estero +39 392 9919010) - inviando una mail a: prontaripresa@gruppoper.com; - inviando un fax al n. 02.55306025, e nel più breve tempo possibile, far pervenire la denuncia di sinistro all’Agenzia o all’Intermediario assicurativo, che si farà carico di procedere all’apertura del sinistro..</p> <p>Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Obblighi dell’impresa</p>	<p>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile</p>

 Quando e come devo pagare?	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
Risoluzione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni materiali da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione contro i rischi di danni ai beni dagli eventi sopra indicati.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 19,50% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento di UnipolSai, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:</i> UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI) Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela. E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni. Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet di UnipolSai www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste. Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p><i>Nel caso in cui il reclamo presentato ad UnipolSai abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it. I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</i> <i>individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</i> <i>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</i> <i>copia del reclamo presentato ad UnipolSai o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</i> <i>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</i>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<i>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato a UnipolSai, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>- Collegio peritale: il contratto prevede che UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. - Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</i>

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.